

aiga ::
SEZIONE DI AGRIGENTO

*Associazione Italiana
Giovani Avvocati*

Massimario di Giurisprudenza
AGRIGENTINA



LAW & BUSINESS INFORMATION

un ampio ventaglio di servizi informativi e certificativi prodotti da un esperto e preparato work group per i settori finanziario, commerciale, legale e notarile.

- VISURE IPO -CATASTALI
- STIME MOBILIARI ed IMMOBILIARI
- INFORMAZIONI COMMERCIALI
- RINTRACCI ANAGRAFICI
- RECUPERO CREDITI

L & B
info

EVENTS

ideare, produrre, organizzare ed allestire grandi eventi culturali e sociali questa è la mission di un gruppo di esperti nel settore artistico, organizzativo e del management.

- Tra i settori operativi:
- MEETING
 - CONVENTION
 - ENTERTAINMENT
 - MODA
 - GALA
 - EXPO

Events

Service

SERVICE

Produzione prodotti multimediali
Segreteria ed Uffici a Tempo conto terzi
Accompagnatori, Guide, Traduttori ed Interpreti
Hostess e Steward
Artisti e Modelle

Marke
ting

MARKETING

Gestione affari conto terzi
Ricerche e Indagini di Mercato
Pubbliche Relazioni conto terzi
Pianificazione azioni per la promozione di servizi, prodotti ed attività



Indice

- 02 modulo di adesione all'AIGA
- 03 L'anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario
- 09 Massimario delle pronunce dei giudici civili
- 16 Massimario di diritto e procedura penale

DIRETTIVO AIGA:

Presidente

Avv. Giuseppe Taibi

Vice Presidente

Avv. Valeria Ciancimino

Segretario

Avv. Luca Vetro

Tesoriere

Avv. Cinzia Gambino

Consiglieri

Avv. Giuseppe Mino

Avv. Giuseppe Sciascia Cannizzaro

Avv. Vittorio Genovese

Avv. Francesco Di Stefano

Per l'iscrizione all'AIGA, cui hanno diritto gli avvocati di età sino ad anni 45 e i praticanti avvocati, si potrà utilizzare il modulo di domanda contenuto nell'ultima pagina della rivista, il quale, debitamente compilato, potrà essere consegnato, unitamente alla quota di iscrizione ad uno dei componenti il Direttivo.

Hanno collaborato a questo numero:

Giuseppe Mino, Giuseppe Sciascia Cannizzaro, Angelo Rizzo, Daniela Natale, Raffaele Barra, Alfonso Ciotta, Elena Nocera, Luca Vetro, Silvana Favata e Vittorio Genovese.

L'immagine di copertina riproduce La Fontana del Nettuno, magnifica opera scultorea sita in Canicattì nella Piazza IV Novembre.

Cari Amici,

sono lieto di presentare questo "massimario" della Giurisprudenza del Tribunale di Agrigento che ospita anche qualche gradito commento.

Sono certo che potrà essere un utile strumento sia per gli operatori della Giustizia sia per le Istituzioni e i Cittadini che potranno conoscere l'orientamento della Giurisprudenza Agrigentina sui tanti casi che riguardano la nostra vita di ogni giorno.

Desidero subito ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo Massimario e, insieme, il Direttivo e i coordinatori di questo lavoro: Vittorio Genovese e Giuseppe Mino. Un ringraziamento a parte merita la Magistratura Agrigentina che si è resa disponibile a segnalare le sentenze e a collaborare nella redazione delle massime.

Questo lavoro, che da qualche anno l'Aiga di Agrigento sta realizzando con pochi mezzi ma con molta passione, è un esempio di come sia possibile una proficua collaborazione di Magistrati e Avvocati nell'interesse dei Cittadini e delle Istituzioni.

L'Aiga nazionale è ormai una grande realtà con circa 110 sezioni e 7000 iscritti ed è impegnata sia nella politica dell'avvocatura, curata direttamente dalla Giunta Nazionale, sia nella formazione e nell'approfondimento, attraverso la Fondazione Aiga "Bucciarelli". L'Aiga di Agrigento è impegnata con questo nuovo direttivo sia a collaborare alle attività nazionali con i propri rappresentanti in consiglio nazionale e nei dipartimenti della Fondazione sia a contribuire localmente alla crescita culturale e professionale della giovane avvocatura.

In particolare si sta provvedendo a rinnovare l'associazione attraverso l'ingresso di giovani Avvocati tra i 25 e i 35 anni che possano costituire il gruppo dirigente futuro.

Nel campo della formazione abbiamo già contribuito alla realizzazione di un partecipato corso sul "nuovo codice del consumo". I giovani avvocati devono far conoscere i nuovi diritti ai cittadini per poi avere la possibilità di difenderli sia nelle sedi Giurisdizionali sia nelle altre sedi come, ad esempio, la Camera di Commercio dove è operativo uno dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: la Conciliazione.

In questa epoca di grandi trasformazioni il giovane avvocato agrigentino, quindi Europeo, deve avere una formazione adeguata sia del diritto che cambia continuamente sia delle tecniche di organizzazione dello studio legale sia dei principi deontologici.

Proprio la formazione continua è l'obiettivo di questa associazione.

Obiettivo che vogliamo realizzare sia insieme alle altre associazioni di categoria sia insieme al Consiglio dell'Ordine, alla Magistratura e al Polo Universitario.

Auspichiamo infatti che si realizzi presto la scuola forense ad Agrigento per l'aggiornamento continuo dell'Avvocato e siamo disponibili a curare gli adempimenti organizzativi favorendo l'incontro tra Ordine, Magistratura e Polo Universitario.

Desideriamo inoltre contribuire a far sì che Agrigento abbia una sezione di Corte di Appello per dare la possibilità agli agrigentini di difendere i propri diritti anche in secondo grado senza eccessivi aggravii di tempo e denaro.

Sul tema sosteniamo la battaglia della Camera Penale e delle altre forze con le quali si è organizzato un incontro ma siamo disponibili a perseguire altre strade, come l'aggregazione alla vicina Corte di appello di Caltanissetta, ove la sezione di Corte di appello ad Agrigento non possa realizzarsi.

Abbiamo inoltre dato ai soci la possibilità di godere di piccoli vantaggi nell'acquisto di materiale formativo presso le case editrici del settore e per informare meglio e tempestivamente tutti i soci e la cittadinanza delle nostre attività presto realizzeremo un sito internet.

Le nuove tecnologie infatti aprono importanti spazi alla giovane avvocatura europea e noi che viviamo in un'isola dobbiamo saperle utilizzare sempre meglio.

Tanti sono gli obiettivi che l'Aiga si prefigge e siamo certi che con la buona volontà e l'aiuto di tutti sapremo a poco a poco realizzarli. Intanto auguro a tutti buona lettura e spero che il contenuto sia occasione di crescita per tutti.

Giuseppe Taibi

Presidente Aiga Agrigento

Fotocomposizione e stampa



AGRIGENTO - Via Unità d'Italia, 30

Tel. 0922 602104 - 0922 602024

Fax 0922 604111

PALERMO - Via Ppe di Villafranca, 33

Tel. e Fax 091 6113173

E-Mail: secr@edizionispina.it

aiga

Associazione Italiana
Giovani Avvocati

SEZIONE DI AGRIGENTO

Aderente alla Association Internationale
des Jeunes Avocats (A.I.J.A.)
www.aiga.it

Spett.le
Consiglio Direttivo
Sezione AIGA di Agrigento
S E D E

Agrigento, _____ / _____ /200_____

OGGETTO: Domanda di ammissione alla Sezione AIGA di Agrigento

Il Sottoscritto _____, esercente
la professione ed iscritto all'albo del Consiglio dell'Ordine di Agrigento come
 Avvocato Cassazionista Praticante abilitato al patrocinio Praticante
che dichiara di esercitare effettivamente la professione e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal vigente Ordinamento Professionale

CHIEDE

di poter essere ammesso alla Sezione A.I.G.A. di Agrigento e allo scopo fornisce le sottoriportate informazioni professionali, che dichiaro di aver compilato personalmente, con espressa autorizzazione ai sensi della L. 675/1996 e succ. al trattamento dei dati forniti per gli scopi associativi, ivi inclusa la facoltà di inserirli in albi, annuari ed elenchi, anche a carattere ultra-locale, purché non a scopo commerciale.

Cordiali saluti.

SCHEDA ANAGRAFICA

(compilare in STAMPATELLO)

Cognome

Nome

Data e Luogo di nascita

Residenza Anagrafica

Indirizzo Studio

Telefono Studio

Fax Studio

E-mail

Tel. abitazione

Domicilio estivo

Cellulare

Settori di specializzazione

L'ANATOCISMO NEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE BANCARIO

I

TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO - SEZIONE DISTACCATA DI CANICATTI'

Sentenza 21 aprile 2005, n. 37

Giudice Unico Dott. Stefano ZAMMUTO

Contratto di conto corrente bancario - Capitalizzazione trimestrale - Nullità - Capitalizzazione con diversa periodicità - Esclusione - Azione di indebito - Decorrenza della prescrizione.

L'uso, invalso nella prassi bancaria, di capitalizzare trimestralmente gli interessi, poiché privo di opinio iuris ac necessitatis, è da considerare di natura contrattuale e non normativa e, quindi, inidoneo a derogare al divieto stabilito dall'art. 1283 c.c., a norma del quale gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza. (1)

Affermata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, nei contratti di conto corrente bancario, al pari di quanto normalmente accade nei rapporti interprivati, deve escludersi l'applicabilità di qualsiasi capitalizzazione periodica degli interessi, sia semestrale, che annuale, non essendo nell'ordinamento rinvenibile alcuna speciale deroga, per gli istituti bancari, al divieto di anatocismo. (2)

Il contratto di conto corrente è un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Pertanto, il momento iniziale di decorrenza della prescrizione decennale, per il reclamo delle somme indebitamente trattene dalla banca nell'ambito di un rapporto di conto corrente, coincide con la chiusura di quest'ultimo. (3)

II

TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO

Sentenza 3 agosto 2004, n. 878

Giudice Estensore Dott. Luca VENDITTO

Contratto di conto corrente bancario - Capitalizzazione trimestrale - Nullità - Capitalizzazione

con diversa periodicità - Esclusione - Anatocismo bancario - Disciplina vigente

L'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito ha natura negoziale e non normativa, con la conseguenza che la relativa clausola, se anteriore alla scadenza degli interessi, è affetta da nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 1283 c.c. . La circostanza della generale applicazione, nei rapporti tra istituti di credito e clienti, delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito non è sufficiente a dimostrare che ciò costituisca un uso normativo, poiché tale prassi deriva dall'attuazione di schemi contrattuali predisposti dalle banche (in base alle cd. norme bancarie uniformi) e, quindi, può condurre a ravvisare piuttosto l'esistenza di un uso negoziale, incompatibile con i caratteri dell'uso normativo. (1)

La nullità delle clausole che prevedono il computo anatocistico degli interessi comporta l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, non potendosi neppure riconoscere la capitalizzazione annuale ex art. 1284 c.c. , norma la cui applicazione è limitata agli interessi maturati a seguito dell'inadempimento del debitore nelle obbligazioni pecuniarie scadute, inidonea a legittimare, all'infuori delle ipotesi tassativamente previste, la pratica dell'anatocismo, altrimenti vietata sotto ogni forma e qualunque sia il termine di capitalizzazione (2)

Il principio della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, trova applicazione rispetto alle pattuizioni contenute in contratti di conto corrente bancario stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera con la quale il comitato interministeriale per il credito e risparmio (in attuazione dell'art. 120, 2° co., D. Lgs. 1.9.1993, introdotto dall'art. 25, 2° co., D. Lgs. n. 342/99) ha stabilito modalità e criteri per la disciplina dell'anatocismo nelle operazioni bancarie. (4)

III

TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO

Sentenza 14 giugno 2005, n. 592

Giudice Unico Dott.ssa Claudia SPIGA

Contratto di conto corrente bancario – Capitalizzazione trimestrale – Nullità – Capitalizzazione con diversa periodicità – Esclusione – Azione di indebitato – Decorrenza della prescrizione – Riappuramento del saldo debitore – Applicazione del tasso convenzionale

E' nulla la pattuizione contrattuale, contenuta nella convenzione e nel regolamento per apertura di credito in conto corrente, che prevede la chiusura trimestrale del conto con relativa capitalizzazione degli interessi a debito del correntista. Il mancato richiamo degli artt. 1823, 1825 e 1831 da parte dell'art. 1857 c.c., e la sostanziale differenza tra il conto corrente ordinario ed il conto corrente bancario (riassumibile nella diversità di funzione dell'annotazione in conto delle singole operazioni, avente in questo valore meramente contabile ed esprimente nell'altro l'unitarietà ed autonoma regolamentazione dei rapporti di credito e debito voluta dai contraenti sino alla chiusura del conto) ostano alla estensione al conto corrente bancario della regola per cui ad ogni periodica chiusura del conto il saldo, comunque composto, se non richiesto diviene la prima rimessa di un nuovo conto e produce nuovi interessi. (1)

Difettando i presupposti di cui all'art. 1283 c.c., nei rapporti di conto corrente bancario deve escludersi l'applicabilità di qualsiasi anatocismo periodico. Il saldo del rapporto contrattuale deve perciò essere ricalcolato depurandolo da ogni forma di capitalizzazione. (2)

Il computo degli interessi anatocistici, nei rapporti di conto corrente bancario, non configura adempimento di un dovere morale e sociale ex art. 2034, dovendosi escludere che il debitore, nell'effettuare le operazioni in conto, abbia la consapevolezza di adempiere ad un siffatto obbligo morale o sociale e, pertanto, dovendosi riconoscere il diritto ad agire per la ripetizione di indebitato. (5)

La domanda volta alla ripetizione dell'indebitato, conseguente alla pronuncia di nullità della pattuizione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (e non a quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dalla chiusura definitiva del rapporto, che è il momento in cui si determina il calcolo del saldo finale dell'unitario rapporto. (3)

Il ricalcolo del saldo portato dal conto corrente deve essere effettuato applicando il tasso di interesse previsto nel contratto, non sussistendo i presupposti per una sostituzione della pattuizione sugli interessi ai sensi dell'art. 117, sesto comma, D. Lgs. 1.9.93, n. 385. (6)

IV

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sentenza 15 dicembre 2004, n. 1313

Giudice Estensore Dott. Lorenzo MASSARELLI

Contratto di conto corrente bancario – Capitalizzazione trimestrale – Nullità – Capitalizzazione con diversa periodicità – Esclusione – Anatocismo bancario – Disciplina vigente

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei rapporti di conto corrente bancario, viola il divieto imperativamente posto dall'art. 1283 c.c., non potendosi riconoscere a siffatto uso bancario la qualificazione di uso normativo, bensì negoziale. (1)

A seguito della modificazione dell'art. 120, comma 2°, D. Lgs. n. 385/93, spetta al Comitato Interministeriale Credito e Risparmio fissare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, purché sia assicurata l'identica periodicità fra interessi debitori e creditori. Pertanto, essendo intervenuta la deliberazione CICR del 9 febbraio 2000, con cui è stata confermata la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, a decorrere al 22 aprile 2000 l'operatività del conto non è inficiata dall'applicazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi. (4)

V

TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO

Sentenza 28 gennaio 2002, n. 75

Giudice Unico, Presidente Dott. Giuseppe LUPO

Contratto di conto corrente bancario – Riappuramento del saldo debitore – Interessi dovuti – Tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro

Deve essere dichiarata la nullità della clausola, prevista dalle condizioni generali di conto corrente, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante il contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto la generalizzata e protratta applicazione dell'anatocismo nei rapporti bancari, determinata dalla adesione del cliente al regolamento contrattuale unilateralmente predisposto dalla banca, soggetto economicamente più forte, non basta ad integrare l'uso normativo idoneo a giustificare la deroga. (1)

E' nulla la determinazione per relationem del saggio convenzionale di interessi ultralegali mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza. Nel ricalcolarsi il saldo debitore portato dal conto corrente bancario deve applicarsi il tasso nominale minimo dei buoni

ordinari del Tesoro annuali, o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 5, L. 154/92 e art. 117 legge bancaria. (6)

I - V

L'anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario: questioni risolte ed aspetti controversi.

La superiore mini-rassegna di giurisprudenza del Tribunale di Agrigento offre lo spunto per una ricognizione, sebbene volutamente acritica (stante le finalità della pubblicazione), sulle questioni correlate alla disputa sorta intorno alla legittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, usualmente inserite nei contratti di conto corrente bancario.

Nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario. (1) (5)

Le massime tratte dalle pronunce sopra richiamate riproducono quel recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione in materia di anatocismo bancario che, prendendo le mosse dal l'innovativo indirizzo inaugurato con le notorie sentenze nn. 2374, 3096 e 12507 del 1999, in contrasto con la precedente giurisprudenza, ha ricevuto da ultimo l'avallo delle Sezioni Unite con sentenza 4 novembre 2004, n. 21095, la quale – evidenzia l'estensore della sentenza di cui al punto IV – “per il rispetto dovuto alla massima istanza istituzionale va applicata senza ulteriori incertezze”.

Mutuando gli argomenti esposti nella sentenza massimata al punto II, “possono essere così riassunte le ragioni poste a sostegno di tale posizione: a) l'art. 1283 cod. civ. ammette l'anatocismo a determinate condizioni con disposizione di carattere imperativo e di natura eccezionale; in un primo caso, si limita la possibilità che interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi alla sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre; in una seconda ipotesi, la produzione di ulteriori interessi è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza), ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi; b) la norma in commento ammette la deroga da parte di usi contrari, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (art. 1 e 8 sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340 cod. civ.) o interpretativi (art. 1368 cod. civ.); c) non hanno quindi rilievo, nella materia in questione, le cd. norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione alle banche associate; d) occorre, quindi verificare l'esistenza di una consuetudine (come fonte di diritto), in base alla quale, nei rapporti tra la banca ed il cliente,

gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati (e, quindi, possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre; e) tale indagine conduce a risultati negativi, in difetto di elementi idonei a concretizzare la consuetudine suddetta”. Infatti, “la circostanza della generale applicazione, nei rapporti tra istituti di credito e clienti, delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito non è sufficiente a dimostrare che ciò costituisca applicazione di un uso normativo, poiché tale prassi deriva dall'applicazione di schemi contrattuali predisposti dalle banche (in base alle c.d. norme bancarie uniformi) e, quindi, può condurre piuttosto a ravvisare l'esistenza di un uso negoziale, la cui presenza, sul piano logico, appare incompatibile con quella di un uso normativo”.

Sicché – come espresso nella sentenza agrigentina del punto I – “l'uso, invalso nella prassi bancaria, di capitalizzare trimestralmente gli interessi ancor prima della domanda giudiziale e in assenza di esplicita pattuizione successiva alla loro maturazione, è, in quanto privo di opinio iuris ac necessitatis (ossia della consapevolezza di uniformarsi a un precetto giuridico), di natura contrattuale e non normativa, e, dunque, ai presenti fini, inidoneo a derogare al divieto suddetto”.

La “ritrovata” legittimità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. (4)

Come è noto, tuttavia, “la materia della capitalizzazione periodica degli interessi sui saldi debitori di conto corrente bancario ha trovato puntuale disciplina nelle disposizioni dettate dall'art. 2 della Deliberazione CIRC (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), adottata il 9.2.2000 ai sensi dell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1.9.1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 4.8.1999, n. 342: 1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con la periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità – 2. Nell'ambito si ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori – 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Tale disciplina – con l'esplicito riconoscimento della capitalizzazione periodica, purché cadenzata sulla medesima periodicità per gli interessi passivi e per quelli attivi, da un lato, e, dall'altro, con il divieto della capitalizzazione dopo la chiusura del conto – si applica non soltanto ai contratti conclusi dal 22 aprile 2000 (giorno in cui la delibera è entrata in vigore) in avanti, ma anche, a partire dall'1 luglio 2000, all'ulteriore corso dei rapporti sorti in epoca all'entrata in

vigore della delibera, e il cui regolamento contrattuale sia stato adeguato alle disposizioni sopra riportate secondo la previsione dell'art. 7 della delibera stessa. Per il periodo che va fino al 30 giugno 2000, invece, la soluzione della questione relativa alla legittimità della clausole di capitalizzazione periodica, contenuta nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, rimane affidata all'interpretazione giurisprudenziale, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 17 ottobre 2000 n. 425) del terzo comma dell'art. 25 del citato D. Lgs. 342/1999, nella parte in cui disponeva retroattivamente la validità ed efficacia delle clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati fino alla data dell'entrata in vigore della citata delibera" (così la puntuale ricostruzione normativa operata da: Trib. Palermo, 26 maggio 2004, n. 1704, che tuttavia, prima della pronuncia Cass. SS.UU. n. 21095/2004, aveva, "in via interpretativa" affermato la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale).

Di talché - precisa l'Estensore della sentenza massimata al punto IV - "essendo intervenuta la deliberazione in parola (CICR 9.2.2000, in G.U.R.I. 22.2.2000 n° 43), a decorrere dal 22.4.2000 alla materia non si applica più solamente l'art. 1283 c.c., ma anche tale fonte secondaria integrativa. Pertanto, essendosi confermata in quella sede la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, va affermato che da quella data (...) l'operatività del conto non può essere inficiata dall'applicazione della clausola in oggetto".

Riappuramento del saldo: quale tasso di interesse e quale periodicità? (2) (6)

Affermata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione CICR 9 febbraio 2000, occorre tuttavia stabilire i parametri per il riappuramento del saldo di conto corrente e, segnatamente, il tasso di interesse applicabile e la periodicità della capitalizzazione.

Non v'è dubbio che il ricalcolo del saldo debba essere effettuato, come stabilito nella sentenza riportata al punto III, "applicando il tasso di interesse previsto nel contratto", ove espressamente pattuito per iscritto. "Appare corretto" - prosegue il Tribunale di Agrigento - "fare infatti riferimento a quest'ultimo tasso, non sussistendo i presupposti per una sostituzione della pattuizione sugli interessi ai sensi dell'art. 117 co 6 del D. Ls. 1.9.1993 n. 385" allorché "il tasso di interesse a carico del correntista [risultò] espressamente indicato nella lettera convenzione per apertura di credito".

Come chiarito dal'altra sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, "è appena

il caso di rilevare (...) che l'eventuale usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse originariamente pattuito e di quello successivamente rinegoziato è irrilevante. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma primo, d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, ritenuto costituzionalmente legittimo dal giudice delle leggi perché non contrastante col principio di ragionevolezza (v. sent. n. 29/2002), <si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati pattuiti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento di loro pagamento" (Trib. Agrigento, Sez. Dist. Canicattì, 31 marzo 2003, n. 35).

Per l'ipotesi di mancata espressa pattuizione del tasso di interesse a debito, il Tribunale di Agrigento è orientato nel senso di effettuare il ricalcolo con applicazione al rapporto degli interessi legali, dovendo considerarsi invalida la clausola, contenuta anche questa nei modelli contrattuali uniformi bancari, di rinvio al tasso usualmente praticato sulla piazza. Invalidità che scaturisce dalla previsione normativa di cui all'art. 4, legge 17 febbraio 1992, n. 154, prima, e dall'vigente art. 117, sesto comma, D. Lgs. 385/93 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia) che prevedono appunto la nullità di clausole contrattuali di "rinvio agli usi".

Pare che sia rimasto privo di seguito, almeno a giudicare dai quesiti posti recentemente ai periti d'ufficio chiamati ad effettuare il riappuramento del saldo, l'indirizzo espresso nella sentenza di cui al punto V, secondo cui "nel ricalcolare il saldo debitore dovrà applicarsi il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti di conto corrente".

L'enunciato principio trova fondamento nel disposto dell'art. 5, legge 17 febbraio 1992, rubricato "integrazione dei contratti", secondo cui "nelle ipotesi di nullità di cui all'art. 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive".

L'articolo in commento è stato abrogato dall'art. 161, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385. Tuttavia, lo stesso decreto di abrogazione dispone che le norme ivi previste continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie.

La norma è oggi testualmente riprodotta nel vigente art. 117 del medesimo Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Con riguardo, poi, alla possibilità di computare gli interessi debitori con una diversa periodicità, semestrale o annuale, in luogo di quella trimestrale, il Tribunale di

Agrigento, in maniera difforme all'orientamento di merito prevalente, ritiene che si debba escludere *tout court* qualsivoglia capitalizzazione degli interessi.

Vengono quindi disattese le argomentazioni di chi ritiene che l'integrazione del contratto, conseguente alla accertata nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, debba avvenire con richiamo della disciplina legale in materia di conto corrente ordinario ex art. 1831 codice civile, ovvero sia applicando al rapporto la capitalizzazione semestrale degli interessi passivi.

Tale tesi – evidenzia il giudice della I^a sentenza – “si fonda sulla supposta applicabilità al conto corrente bancario, in via di interpretazione analogica, dell'art. 1831 c.c., per l'appunto contemplate, relativamente al conto corrente ordinario, in mancanza di scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, la chiusura del conto – quindi l'esigibilità del saldo – ogni semestre”.

Ebbene, a parere dei Giudici agrigentini, siffatto argomento “trova in concreto un ostacolo insormontabile nell'art. 1857 c.c. che, con lettera inequivoca, nell'individuare analiticamente (e tassativamente) le disposizioni del conto corrente ordinario applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (artt. 1826, 1829 e 1832 c.c.), non include il menzionato art. 1831 c.c.. Vuol dirsi, cioè, che in siffatta ipotesi difetta il presupposto del procedimento analogico, id est il vuoto normativo da colmare, al contrario sussistendo la chiara volontà del legislatore, seppure espressa in modo implicito, di escludere nella specie il ricorso all'anatocismo”.

Ma, nelle sentenze del Tribunale di Agrigento viene pure esclusa, benché ammessa dalla prevalente giurisprudenza di merito, la capitalizzazione annuale degli interessi passivi.

A siffatta rigorosa conclusione si perviene attraverso le seguenti considerazioni.

Per vero, “nel senso del riconoscimento della capitalizzazione annuale degli interessi a debito, si invoca il dato normativo dell'art. 1284 c.c., ove viene indicato l'anno, quale limite temporale entro il quale viene a scadenza l'obbligazione per interessi maturati a seguito dell'inadempimento del debitore nelle obbligazioni pecuniarie. Tuttavia va rilevato che tale norma si limita unicamente a stabilire il lasso di tempo da considerare al fine del computo degli interessi, cristallizzandolo nell'anno. In tal modo è possibile conoscere in anticipo (sulla base cioè di un criterio predeterminato) quanto il debitore dovrà pagare a titolo di interessi sul capitale che decida di trattenere. Risulta del tutto arbitrario pretendere di far rientrare nell'efficacia di tale norma una pratica, quella dell'anatocismo, altrimenti vietata sotto ogni forma e qualunque sia il termine di capitalizzazione e significa ampliare lo spettro di applicazione delle ipotesi tassativamente previste di (lecita) pretesa determinazione di interessi su interessi (art. 1283 cod. civ.). An-

cora va superata la tesi per la quale l'ammissibilità della capitalizzazione annuale verrebbe fatta discendere dall'art. 1232 cod. civ. del 1865, per il quale <l'interesse convenzionale o legale di interessi scaduti per interessi civili non comincia a decorrere, se non quanto trattasi di interessi dovuti per un'annata intera>. In tale ottica, le varie raccolte di usi accertate presso le camere di commercio potrebbero avere valenza normativa almeno nella parte in cui fanno riferimento all'ipotesi di capitalizzazione annuale, limitandosi a recepire una previsione normativa preesistente allo stesso codice civile del 1942. Senonché va precisato che il codice del 1865 non prevedeva affatto la capitalizzazione degli interessi sulla sola base che <trattasi di interessi dovuti per una annata intera>. L'art. 1232 – e prima ancora l'art. 1154 della versione italiana del codice napoleonico, resa vigente nel Regno delle Due Sicilie sin dal 1808 – subordinava l'anatocismo, oltre che alla scadenza degli interessi da almeno un anno, alla ulteriore compresenza della domanda giudiziale ovvero della convenzione posteriore. Situazione in tutto analoga, se non per il riferimento al termine annuale, a quella prevista dall'art. 1283 codice civile attuale. Nei singoli contratti conclusi dalla banca con la propria clientela, la capitalizzazione annuale degli interessi prescindeva quindi totalmente dalla domanda giudiziale, ovvero da una convenzione posteriore, cosicché l'anatocismo, compreso quello annuale, si attecchiva come fenomeno da sempre imposto al correntista, estraneo alla sua opinione e da questi non liberamente accettato, situazione evidentemente contrastante con la previsione normativa di cui all'art. 1283 c.c.” (così argomenta l'estensore della sentenza al punto II).

Non viene affrontato, nelle annotate sentenze, l'altro argomento che depone a favore dell'applicazione della periodicità annuale agli interessi passivi, ovvero sia il rilievo che, in base alle clausole dei contratti bancari uniformi, la capitalizzazione annuale è applicata anche a favore del correntista e, quindi, a condizioni di reciprocità.

In senso contrario all'orientamento agrigentino, la prevalente giurisprudenza di merito ha affermato come “rilevata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari, deve ritenersi applicabile la soluzione della capitalizzazione annuale perché: a) corrisponde al criterio di capitalizzazione applicato dalla banca a favore della clientela; b) tale cadenza di capitalizzazione degli interessi appare conforme alla cadenza temporale ex lege degli interessi, ricavabile dal disposto dell'art. 1284 c.c. comma 1; c) resta comunque operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31 dicembre di ogni anno; d) l'anatocismo annuale è contemplato anche dalla delibera del CICR” (Trib. Roma, 3 giugno 2004, in *Juris Data*, GIUFFRÈ; tra le più recenti, si vedano inoltre (tratte dalla stessa fonte edito-

riale): Tribunale Trapani, 7 luglio 2004; Tribunale Firenze, 16 febbraio 2004; Tribunale di Roma, 8 novembre 2002, in *Giur. merito*, 2003, n. 244).

Decorrenza della prescrizione. (3)

Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale (ordinario decennale, trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo), secondo il Tribunale di Agrigento "è da ritenere (conformemente a Cass. 2262/1984) che <il momento iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla chiusura definitiva del rapporto....- ove le parti (...) non abbiano pattuito diversamente - alla cui disciplina è soggetto prevalentemente il contratto di operazioni bancarie (...). Difatti, i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi e accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi o estintivi), ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente (Cass. 30/04/1969 n. 1392 e Cass. 25/07/1972 n. 2545)>. E' da ritenere che soltanto con la chiusura del conto corrente che si rende determinabile il rapporto di dare/avere tra le parti, con il calcolo del saldo finale. Le singole rimesse o accreditamenti costituiscono infatti atti esecutivi del medesimo contratto. Ed è quindi soltanto alla data di cessazione del rapporto contrattuale che ciascuna delle parti può esercitare il diritto alla ripetizione delle somme eventualmente illegittimamente trattenute dall'altra. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, 03 maggio 1999, n. 4389 che afferma, in tema di deposito bancario, il principio secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di ciascuna operazione, non appare richiamabile nella diversa ipotesi del conto corrente bancario, stante la diversità di causa e funzione che i due negozi assolvono" (sentenza III).

La distribuzione dell'onere probatorio

Di estremo interesse appare la questione, ancora non espressamente affrontata nelle sentenze sin qui emesse dal Tribunale di Agrigento, circa la distribuzione e il corretto assolvimento dell'onere probatorio nelle cause di anatocismo bancario.

Il problema involge, infatti, aspetti processuali e sostanziali.

Si ritiene che debbano distinguersi le ipotesi in cui la banca agisca nella veste di parte attrice - come nella causa di insinuazione al passivo del fallimento, ovvero in quelle di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui pure attore in senso sostanziale è l'istituto di credito opposto - da quelle in cui essa è convenuta in giudi-

zio con azione di accertamento negativo e ripetizione di indebito oggettivo promossa dal cliente.

Ai sensi dell'art. 2697, primo comma, codice civile "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"; principio che costituisce la riproduzione del notorio brocardo "actore non probante, reus absolvitur".

Nel primo caso, la banca che chiede l'ammissione al passivo del fallimento, ovvero la conferma del decreto ingiuntivo, agendo nella sostanziale veste di attore, è tenuta a fornire la prova del proprio credito, producendo sia il contratto di conto corrente, con ogni allegato, ed eventualmente quello di apertura di credito, nonché tutti gli estratti conto, non essendo all'uopo probante la mera produzione dell'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U. bancario (quest'ultimo, invece, sufficiente per l'emissione di provvedimento monitorio).

Come sempre più frequentemente accade è il cliente ad agire per l'accertamento negativo sull'insussistenza, in tutto o in parte, del proprio debito verso la banca, se non addirittura per ottenere la condanna al pagamento delle somme che, per effetto del riappuramento del saldo di conto, potrebbero risultare a credito in suo favore.

Prescindendo da possibili profili di nullità delle citazioni introduttive, talvolta eccepiti dai legali delle banche, per mancata indicazione o indeterminazione degli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., da valutare caso per caso, si ritiene di dover invece focalizzare l'aspetto relativo, appunto, alla distribuzione dell'onere probatorio.

Non è affatto raro che, in tali casi, l'attore si limiti ad allegare labialmente l'esistenza del contratto, al più documentata con taluno appena degli estratti conto, dolendosi dell'applicazione al rapporto della clausola di capitalizzazione trimestrale, senza tuttavia produrre alcunché, non una perizia di parte che possa quantomeno fornire un "inizio di prova", ma addirittura neppure il contratto, né gli estratti conto integrali, affidando le proprie ragioni unicamente ai poteri officiosi del Giudice Istruttore e, segnatamente, all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. ed alla consulenza tecnica d'ufficio disposta ai sensi degli artt. 191 e ss. cod. proc. civ. .

Solitamente, in tali giudizi, il Giudice Istruttore della causa, presupposta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, affida l'incarico peritale per il riappuramento del saldo, conferendo al CTU il potere di chiedere alle banche l'esibizione della documentazione contrattuale e degli estratti conto integrali sin dall'inizio del rapporto, anche quando non siano spontaneamente prodotti dalle parti.

Ora, è ammissibile che la parte, in violazione del dovere imposto dall'art. 2697 codice civile, confidi nell'istruttoria della causa esclusivamente rimetten-

dosi ai poter officiosi del giudice?

Si ricorda, peraltro, in proposito che la consulenza tecnica d'ufficio non è *strictu sensu* un mezzo di prova, non potendo avere la finalità di supplire all'onere probatorio che grava sulle parti.

E quali sono comunque le conseguenze da riconnettere alla mancata ottemperanza della banca all'ordine di esibizione?

E' risaputo che la norma contenuta all'art. 210 cod. proc. civ., in materia di ordine di esibizione, non sia suscettibile di esecuzione coattiva, in quanto avente natura di ordinanza istruttoria.

Da ciò si è ricavata la conclusione che dall'ingiustificato rifiuto di esibire il documento di cui s'è ordinata l'esibizione, il giudice possa limitarsi a trarre meri argomenti di prova sfavorevoli alla parte nei cui confronti era stato diretto l'ordine, in applicazione dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. Il che, ovviamente, non significa che tanto valga ad integrare la vera e propria prova sui fatti costitutivi della domanda.

Ma si pone un secondo problema (di non poco conto): l'ordine di esibizione degli estratti conto è giustificato in relazione alle norme in materia di trasparenza bancaria e, segnatamente, in forza degli obblighi di cui all'art. 119 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Senonché, il quarto comma del richiamato art. 119 stabilisce che *"il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto ad ottenere, a pro-*

prie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".

In base tale norma la banca legittimamente potrebbe limitare l'obbligo di ottemperare all'ordine di esibizione, limitatamente agli ultimi dieci anni.

S'è visto, tuttavia, come l'eccezione di prescrizione decennale venga comunemente respinta, in considerazione dell'assunto carattere unitario del rapporto di conto corrente.

Ed allora, quando il rapporto abbia una durata ultradecennale, in quale maniera sarà possibile un effettivo riappuramento del saldo di conto corrente, con decorrenza dall'inizio del rapporto, ove la banca non fornisca integralmente i relativi estratti conto?

E se anche nei procedimenti o processi in cui la banca assuma la veste di parte attrice, questa si limiti, legittimamente in forza della succitata norma, ad allegare gli estratti conto dei soli ultimi dieci anni, sarebbe legittimo respingere la pretesa creditoria?

Visto lo scopo della superiore trattazione ed i limiti a cui si è inteso attenersi, non si intendono fornire possibili risposte ai superiori interrogativi, ma più semplicemente porre tali problemi "aperti", in attesa, magari, di poter dare conto delle soluzioni adottate dalla attenta giurisprudenza agrigentina in successive pubblicazioni.

(Giuseppe Sciascia Cannizzaro – Avvocato in Agrigento)

MASSIMARIO DELLE PRONUNCE DEI GIUDICI CIVILI

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
sezione lavoro, sentenza n. 1037 del 5 maggio 2004**

Amministrazioni pubbliche – trasferimento del personale fra amministrazioni diverse – applicabilità dell'art. 2112 c.c. – sussiste – principio della parità di trattamento fra dipendenti dell'amministrazione cedente e dell'amministrazione subentrante – sussiste

L'art. 2112 c.c. prevede, al comma terzo, l'applicazione da parte del soggetto cessionario dell'azienda (amministrazione subentrante) dei trattamenti contrattuali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza o alla loro sostituzione da parte di altri con-

tratti collettivi; nell'interpretazione prevalente, fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9545/99), la norma pone la regola dell'automatica sostituzione del contratto collettivo del cedente con quello in vigore presso l'azienda del cessionario, fatta salva ovviamente l'ipotesi in cui il cessionario non applichi alcuna disciplina collettiva, nel qual caso il contratto collettivo in vigore presso l'impresa del cedente conserva efficacia.

In applicazione di tali principi, con la legge n. 124/99 e il successivo decreto ministeriale di attuazione, di fatto si è consentita la sostituzione al ccnl enti locali del ccnl comparto scuola, nell'ambito del quale è stato previsto l'inquadramento del personale trasferito ("profili professionali corrispondenti").

L'intento del legislatore era evidentemente quello di creare le condizioni per la parità di trattamento fra i dipendenti provenienti dagli enti locali e i loro colleghi statali con medesima qualifica e mansioni nonché medesima anzianità; d'altronde, tale conclusione trova fondamento nel cd. principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 165/2001, già art. 49 del d. lgs. n. 29/93, ("le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi"), che richiede nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato uguale trattamento in situazioni analoghe, in assenza di ragionevoli motivi che giustifichino una diversa regolamentazione.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sentenza 702/06, Est. Dott.ssa L. Petitti.

Appalto di opere pubbliche nella Regione Sicilia - Domanda giudiziale di pagamento del saldo finale dei lavori - Ammissibilità soltanto in presenza dell'approvazione del collaudo ad opera della P.A. - Esclusione - Decorso dei termini di cui all'art.26. l.r. 21/85 - Sufficienza.

Le domande giudiziali inerenti il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, sono esperibili anche in assenza del collaudo e della successiva approvazione ad opera della P.A., allorché siano decorsi i termini massimi che l'art.26 della L.R. n.21 del 1985 stabilisce per l'espletamento di tali incombenze (sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori).

(per la normativa vigente, v. art.28 L. 109/94).

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sentenza n° 188 del 01.02.07 G.R. Dott.ssa S. Sansa

Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.

Con l'azione di responsabilità può essere evidenziata la violazione di uno specifico obbligo giuridico gravante sull'amministratore della società, ma non il compimento di scelte inopportune sotto il profilo economico. In altri termini non può essere valutato il merito dell'attività gestoria, poichè riguarda la discrezionalità imprenditoriale, ma solo il quadro delle scelte dell'amministratore al fine di verificare l'eventuale omissione di cautele verifiche, ed informazioni preventive che configura la violazione di adempiere con diligenza il mandato di amministratore.

E, naturalmente, la responsabilità sussiste se ed in quanto la condotta illecita dell'amministratore

abbia cagionato un danno economico alla società.

I singoli atti d'impresa non sono di per sé sindacabili in sede giudiziale può invece integrare la violazione dell'obbligo di diligenza il compimento di scelte discrezionali senza quelle verifiche o quelle informazioni normalmente richieste prima della loro assunzione.

Il giudizio sulla diligenza non investe quindi le scelte di gestione degli amministratori bensì il modo in le stesse sono compiute. La valutazione della diligenza usata dagli amministratori costituisce l'oggetto di un giudizio da riferirsi ex ante e non ex post occorre cioè prendere in

considerazione le circostanze oggettive e soggettive del momento in cui furono posti in essere quegli atti dai quali ebbe a manifestarsi un pregiudizio per la società. In caso contrario, infatti, si finirebbe quasi sempre per affermare la responsabilità degli amministratori alla luce degli eventi che avrebbero richiesto con valutazione successiva una condotta differente.

La decisione si allinea all'opinione assolutamente incontestata in dottrina ed in giurisprudenza della insindacabilità nel merito delle scelte di gestione dell'organo amministrativo delle società di capitale c.d. *business judgement rule*.

L'operatività di tale principio che il giudice investito di un'azione di responsabilità per condotta negligente degli amministratori non possa apprezzare il merito dei singoli atti di gestione valutandone opportunità e convenienza.

Ciò che invece forma oggetto di sindacato da parte del giudice, come riconosciuto dalla sentenza in commento, non è l'atto di gestione in se considerato ed il risultato che abbia prodotto, bensì le modalità di esercizio del potere discrezionale che deve riconoscersi agli amministratori.

Il giudizio sulla diligenza dell'amministratore viene ad investire le modalità dell'attività svolta, e cioè quali cautele, ed informazioni siano state adottate per la scelta dell'atto gestionale.

Confr. in Giurisprudenza Corte Appello di Napoli 23.10.03; Tribunale di Milano 20.02.03; Tribunale di Milano 10.02.00 e Cass. Civ. n.3552 del 28.04.97 in dottrina C. Conforti La Responsabilità degli Amministratori di società; e F. Bonelli La responsabilità degli amministratori.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Ordinanza del 28.10.2005, Est. Giraldi

Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. - Provvedimento cautelare di revoca degli amministratori - Necessaria incidentalità rispetto all'azione di responsabilità - Sussistenza - Concedibilità ante causam - Esclusione.

Sussiste un nesso di contestualità e consequenzialità tra azione di responsabilità e domanda di revoca dell'amministratore ex art.2476, comma 3 c.c. sicché la revoca cautelare non potrà richiedersi se non previo l'esperimento della azione principale e non potrà essere concessa ante causam.

(si ritiene utile pubblicare l'ordinanza per esteso per la novità delle questioni trattate, degli argomenti giuridici e della soluzione adottata).

(omissis)

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto. Giova rilevare che il provvedimento di revoca degli amministratori di srl è previsto e disciplinato dall'art.2476.terzo comma c.c..

Uno dei problemi interpretativi che ha maggiormente coinvolto dottrina e giurisprudenza è la configurazione del provvedimento di revoca come provvedimento necessariamente incidentale rispetto all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o come provvedimento concedibile anche ante causam.

Al proposito si fronteggiano due orientamenti: il primo ammette la possibilità di proposizione ante causam basandosi sulla circostanza che quando il legislatore ha inteso correlare azione cautelare ed azione di merito lo ha espresso chiaramente, come nel procedimento di impugnazione delle delibere assembleari previsto dall'art. 2378 c.c.. Inoltre l'ammissibilità di un provvedimento cautelare ante causam può considerarsi un principio generale dell'ordinamento processuale.

Il secondo indirizzo, prevalente in dottrina e condiviso dal parte delle giurisprudenza (Tribunale di santa Maria Capua Vetere, sentenza 20.7.2004 in *Le società* 12/2004) si basa sul contesto nel quale è prevista la tutela cautelare della revoca. Si fa rilevare in particolare un nesso di contestualità e consequenzialità tra azione di responsabilità e revoca cautelare.

A favore della suddetta interpretazione milita innanzitutto il dato letterale da cui emerge che lo strumento della revoca è azionabile da quello stesso socio che ha già promosso azione di responsabilità (l'azione di responsabilità...è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere che sia adottato provvedimento di revoca dell'amministratore) sia dall'avverbio "altresì" posto in diretta connessione rispetto all'azione di responsabilità. Inoltre la relazione di accompagnamento alla riforma del diritto societario giustifica la soppressione del controllo giudiziario ex art.2409 c.c. per le s.r.l. asserendo l'assorbimento di detta forma di intervento del giudice dalla "legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di chiedere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori" "(ne)" consegue il potere di ciascun socio di

promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore di srl in caso di gravi irregolarità" (Relazione illustrativa al D. Lgs n.37/2004 in *La riforma delle società Torino 2004*, 231).

L'esclusione della revoca cautelare ante causam non costituisce, come osservato dalla sentenza citata, una limitazione irragionevole del diritto di difesa, in quanto i soci possono fare richiesta di revoca subito dopo la notifica dell'atto di citazione.

L'argomento contrario, sostenuto anche da parte della giurisprudenza (Trib. Roma 5 agosto 2004 in *Le società* 12/2004) come detto è volto a superare il dato letterale basandosi sulla regola generale dell'esperibilità della tutela cautelare ante causam.

Tuttavia occorre al proposito rilevare che il provvedimento di revoca ex art. 2476 c.c., in quanto sistematicamente collocato nel contesto dell'azione di responsabilità, è speciale rispetto all'art. 23 d. lgs 5/03 a sua volta speciale rispetto a gli art. 669 bis ss del cpc.

Infatti lo stesso non è collocabile nell'ambito dei provvedimenti cautelari anticipatori di cui all'art. 23 d.lgs 5/03 essendo idoneo ad assicurare gli effetti della sentenza che accerti la responsabilità degli amministratori e li condanni al risarcimento dei danni.

In altri termini, l'effetto della revoca, rispondendo all'esigenza di sciogliere il rapporto con l'amministratore, sarebbe disomogeneo rispetto alla tutela ottenibile mediante l'azione di responsabilità degli amministratori la quale si incentra sul risarcimento dei danni cagionati da questi ultimi.

La natura anticipatoria si deve escludere anche alla luce della disciplina dell'art.23 d. lgs 5/03 che stabilisce una sorta di definitività degli effetti, consentendo, nell'ambito dei provvedimenti di urgenza e di quelli cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito, di non instaurare la causa di merito.

Alla luce di tale disciplina si evince come il mancato avvio della causa di merito non priverebbe la revoca della sua efficacia, consentendone la trasformazione da provvedimento provvisorio -scaturente da un accertamento sommario basato sul *fumus boni iuris* e sul *periculum in mora*- in definitivo, determinando un'area di tutela eccessivamente ampia ed incisiva rispetto a quanto appare abbia voluto il legislatore calando la revoca nel ben determinato e specifico contesto dell'azione di responsabilità degli amministratori.

Sembra quindi opportuno al fine di responsabilizzare i soci e di evitare strumentalizzazioni ed abusi vincolare l'istituto in esame al previo esercizio dell'azione di responsabilità.

A detta soluzione si arriva anche inquadrando, come sembra preferibile in forza delle argomentazioni pregresse, lo strumento della revoca nell'alveo dei provvedimenti cautelari non anticipatori ma conservativi, in quanto essenzialmente volto ad evitare, nel corso dell'azione di responsabilità degli amministra-

tori, la progressione del pregiudizio al patrimonio della società e a non aggravare con la prosecuzione dell'attività dell'amministratore la situazione determinata dalle gravi irregolarità gestionali.

La collocazione dello strumento de quo nell'ambito delle misure conservative cautelari

costituisce ulteriore conferma della inammissibilità della presentazione del ricorso *ante causam*. Infatti la proposizione del ricorso, se avulsa dall'azione di responsabilità, impedirebbe al giudice di verificare adeguatamente l'esistenza dell'infedeltà rapporto di strumentalità tra la causa di merito ed il provvedimento cautelare, mancando gli strumenti idonei per valutare l'esistenza del pregiudizio al patrimonio sociale di cui si vuole evitare un aggravamento a fronte di gravi irregolarità degli amministratori

(omissis)

P.Q.M.

Il giudice designato visto l'art.2476, terzo comma, c.c.

Dichiara inammissibile il ricorso.

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
sentenza n. 144 del 07.04.05;
est. Dott.ssa Simona Sansa.**

**Azione di responsabilità verso i creditori sociali
- Amministratori di Cooperative edilizie - Ammissibilità.**

In tema di cooperative edilizie, il difetto di giurisdizione ordinaria sussiste solo nei casi previsti dall'art. 131 R.D. n. 1165 del 28.04.1938, che non contempla tra le ipotesi rimesse alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica le controversie relative alla responsabilità degli organi amministrativi, promossi da terzi ai sensi dell'art. 2394 cod. civ. (1)

L'art. 2394 prevede una responsabilità di natura extracontrattuale che presuppone un comportamento dell'amministratore funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inadatto ad una funzione di generica garanzia (art. 270 cod. civ.) per cui il danno da risarcire, che si pone quale conseguenza immediata e diretta delle connesse violazioni è quello nella misura equivalente alle prestazioni che la società non è più in grado di compiere.(2)

In tema di società cooperative, costituisce inosservanza dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale - e genera, pertanto, responsabilità patrimoniale degli amministratori ex art. 2394 c.c. - l'assegnazione in proprietà individuale degli alloggi realizzati, ai soci della cooperativa, quand'anche deliberata dall'assemblea, ove manchino o siano insuf-

ficienti altre risorse necessarie a fronteggiare le passività sociali (1) Non consta precedenti.

(2) La seconda massima è conforme all'orientamento tradizionale ribadito da Cass. Civ. n. 10488 del 1998

(3) La terza massima è conforme a Cass. n.8544 del 2004

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
Ordinanza 28/29.8.2005,**

Pres.te Dr. Lupo, Est. Dott.ssa Giraldi.

Centrale rischi della Banca d'Italia - Segnalazione credito in sofferenza - Presupposti - Stato di insolvenza - Ritardo nei pagamenti - Illegittimità segnalazione.

Ricorso ex art.700 c.p.c.- Ammissibilità - Periculum in mora- Sussiste.

Per la segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia della esistenza di un credito a sofferenza, la norma istitutiva richiede, in linea generale, che il debitore versi in stato di insolvenza e la valutazione circa l'esistenza di tale condizione è rimessa all'apprezzamento della Banca segnalante.

In particolare è, però, necessario che il presunto stato di insolvenza sia valutato alla luce della complessiva situazione patrimoniale del debitore e, pertanto, la segnalazione è legittima solo quando sussista uno stato di difficoltà economico-finanziaria che -ad un giudizio prognostico basato, come detto, sulla situazione patrimoniale complessiva, sulla qualità e condotta del cliente-debitore- si presenti come non passeggera.

In conseguenza, è illegittima la segnalazione effettuata dalla Banca esclusivamente ed automaticamente sulla base di un ritardo nei pagamenti da parte del cliente in quanto tale circostanza non è da sola sufficiente ad affermare l'esistenza dello stato di insolvenza.

È ammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza ex art.700 c.p.c. al fine di ottenere un provvedimento volto alla cancellazione della segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia di esistenza di un credito a sofferenza, da parte del cliente-debitore che ritenga tale segnalazione illegittima.

In tale ipotesi, infatti, è stato ritenuto sussistente il periculum in mora ravvisato nella circostanza che la detta segnalazione, determinando una forma di pubblicità interbancaria del preteso stato di insolvenza, può pregiudicare i rapporti intrattenuti dal debitore con altri Istituti bancari mettendo a rischio lo svolgimento dell'attività di impresa oltre a compromettere la reputazione commerciale dell'imprenditoriale segnalato.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
 sentenza n. 1001 del 22/10/2005
 Est. Dott. M. Donnarumma

Danno biologico, morale, esistenziale.

Morte causata da azione lesiva plurifasica - danno morale iure hereditario - spetta - danno biologico astrattamente risarcibile al soggetto passivo dell'evento letale quale parametro di riferimento per la liquidazione - danno morale iure proprio - spetta - danno morale astrattamente risarcibile al soggetto passivo dell'evento letale quale parametro di riferimento per la liquidazione - danno esistenziale iure proprio - spetta - necessità di distinzione dal danno morale soggettivo.

Nell'ipotesi di morte intervenuta all'esito di azione omicidiaria connotata da apprezzabile sequenza temporale, sono configurabili: a) un danno morale iure hereditario, che può essere liquidato sulla base di parametri tendenzialmente uniformi e che, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito, delle eccezionali sofferenze subite dal soggetto passivo delle lesioni, dello straordinario valore umano e dell'età del defunto nonché delle sue prospettive professionali, può essere determinato nella misura di ? del danno biologico che si sarebbe risarcito al defunto medesimo se fosse sopravvissuto ed avesse riportato un'invalidità permanente pari al 100%; b) un danno morale iure proprio in capo ai congiunti della persona deceduta che, considerati tutti gli elementi caratterizzanti la fattispecie concreta, può essere liquidato nella misura di ? del danno morale che si sarebbe risarcito al defunto se fosse sopravvissuto e, quindi, nella misura di ? del danno morale iure successionis; c) un danno esistenziale iure proprio e, cioè, una specifica voce di danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, che consiste nella definitiva perdita del rapporto parentale e che, in quanto tale, può coesistere con il danno morale soggettivo, purché, anche ai fini della liquidazione, il Giudice del merito consideri che il danno morale soggettivo ha una più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
 sentenza n. 61/2005

Danno esistenziale - prova su base presuntiva - prova dell'effettiva incidenza

In ordine alla prova del cd. danno esistenziale, la stessa, in alcuni casi, può poggiare su base presuntiva (tipico il caso in esame della perdita di un genitore da parte di un figlio), mentre altre volte necessita di prove circa l'effettiva incidenza dell'evento sulla qualità della vita del soggetto leso.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
 sentenza n. 61/2005

Danno non patrimoniale - danno biologico - Danno esistenziale - danno morale soggettivo e danno psichico - differenze

La figura del danno esistenziale, quale voce di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., emerge, prima in dottrina e poi nella giurisprudenza, come manifestazione della tendenza a valorizzare l'individuo in sé rispetto alla sfera economica in senso stretto. In essa rientra la modificazione in peius della vita dinamica del soggetto e ciò lo distingue sia dal danno morale soggettivo, che tende a risarcire il "sentire" della vittima o dei congiunti, sia dal danno psichico che, in quanto danno alla salute mentale, costituisce danno-evento e si colloca nel quadro del risarcimento del danno biologico.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
 Decreto del 23.06.04,
 Giudice Dott. Lorenzo Massarelli.

Diritto processuale civile - Rito societario - deduzioni istruttorie - non riproposizione nella memoria di precisazione - rinuncia implicita.

Nel rito societario le prove dedotte da una delle parti in un primo tempo con gli atti introduttivi, ma non riprodotte nella memoria di precisazione si intendono rinunciate.

La decisione di pone in contrasto con altra decisione di merito, secondo la quale in caso di mancata ritrascrizione delle conclusioni istruttorie nell'istanza di fissazione d'udienza il giudice deve riferirsi a quelle formulate in citazione ovvero nelle successive memorie ex art. 6 e 7 del D.lgs. n. 5/03 (Tribunale di Napoli decreto 11.01.05 in www.judicium.it)

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
 Sentenza n° 933/05.

Enti Locali - Obbligazioni contrattuali - obbligo di impegno di spesa - Corrispettivo finanziato da altro ente - Sussiste.

L'obbligo di registrare l'impegno di spesa nel bilancio dell'ente locale sussiste anche per i contratti il cui corrispettivo verrà finanziato da altro ente, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio dell'ente che assume il relativo obbligo.

(Decisione conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione n° 8189 del 05.05.03)

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
sezione lavoro, sentenza n. 2265
del 9 dicembre 2004.**

Enti locali – Comuni - Conferimento di funzioni dirigenziali – comuni privi di personale con qualifica dirigenziale – nomina di funzionario non responsabile di uffici e/o servizi - mancata valutazione comparativa delle attitudini e delle capacità dei candidati – illegittimità del provvedimento di conferimento – sussiste

Se le linee guida dettate dal legislatore per la dirigenza nel comparto degli enti locali non sembrano imporre una comparazione fra i valutabili, perché essenzialmente legano la scelta ad un apprezzamento globale della preparazione professionale e delle capacità gestionali del nominato in riferimento agli obiettivi prefissati, e lo stesso fanno le norme regolamentari, nello specifico l'esigenza di una valutazione comparativa scaturisce dall'aver adottato la nomina in deroga alla norma che nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale (o con insufficiente dotazione di personale con tale qualifica) consente il conferimento delle funzioni dirigenziali solo ai responsabili degli uffici e dei servizi (art. 109, comma 2, decreto legislativo n. 267/00, già art. 51, comma 3, legge 142/90).

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
08.05.04**

Giudice Dott. Gerlando Lo Presti Seminerio.

Espropriazione presso terzi – Pensione – pignorabilità - ammissibilità

Il divieto di pignorabilità della pensione viene meno allorquando una volta corrisposta si confonda con il patrimonio del percettore, come nel caso di somme depositate su un conto corrente bancario alimentato anche dalla pensione dell'esecutato.

(La massima è conforme a Tribunale di Roma 24.03.2000 in Giur. Romana, 2000, 331 e Giur. Merito 445, 2001)

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sentenza n.752/05 – Est. Giraldi.**

Esecuzione – Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – Potere del giudice dell'opposizione di acquisire ex officio il fascicolo dell'esecuzione – sussiste.

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ha il potere di acquisire d'ufficio il fascicolo dell'esecuzione, essendo il materiale istruttorio

documentale ivi presente parte integrante dell'ambito istruttorio del giudizio di opposizione.

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Giudice del Lavoro Dott.ssa Lisa Gatto
Ordinanza del 4.12.2006.**

Rapporto di lavoro subordinato - Licenziamento – domanda di reintegrazione in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. proposta dal lavoratore che gode soltanto della tutela obbligatoria – Carezza del *periculum in mora*.

*Nella ipotesi in cui il lavoratore licenziato goda soltanto della tutela obbligatoria prevista dall'art.8 della L. 15.7.1966 n.604 (come sostituito dall'art.2 n.5 L.11.5.1990 m.108), la sua domanda di reintegrazione nel posto di lavoro in via di urgenza ex art.700 c.p.c. deve essere respinta in quanto mancante del requisito del *periculum in mora*; infatti, in tale ambito di tutela il lavoratore illegittimamente licenziato non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro intesa come ricostituzione ex tunc del rapporto, dovendosi riconoscere al licenziamento ancorché illegittimo, effetti risolutivi del rapporto di lavoro.*

In tali ipotesi l'art.8 della L.604/66 prevede la facoltà del datore di lavoro di liberarsi dall'obbligo di riassunzione (avente comunque ad oggetto la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro), optando per il risarcimento del danno patrimoniale subito dal dipendente per effetto dell'illegittimo licenziamento.

*Pertanto, l'unico bene cui può aspirare il lavoratore con il giudizio di merito è costituito dal risarcimento per equivalente del pregiudizio economico derivante dall'illegittimo licenziamento, bene che non può subire danni irreparabili, sicché viene a mancare il requisito del *periculum in mora* con conseguente infondatezza della domanda cautelare.*

(nel medesimo senso, Trib.Ag. G.L. Di Marco, Ord. 27.6.2006; Trib. Ag. Coll. Lav., Est. C. Spiga, Ord.14.8.06; Trib. Ag. Coll. Lav. Est. Di Marco, Ord. 6.2.2007)

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sentenza n.269 del 21.03.2005 – Est. Giraldi**

Revocatoria Fallimentare ex art. 67, comma 2, L. Fall. (testo anteriore alla riforma di cui al d.l. 14.03.2005 n. 35, conv. in l. 14.05.2005 n. 80 – Revocatoria di giroconto – Compensabilità dei saldi passivi e attivi dei diversi conti o rapporti bancari ex art. 56 l. fall. e 1853 c.c. - Condizioni - Limiti

La presenza di più conti correnti bancari intratte-

nuti dal medesimo correntista non si può ritenere elemento sufficiente a fondare la compensazione legale tra i saldi risultanti dagli stessi ma, potendo costituire uno schermo artificiale che consente alla banca di dissimulare, attraverso la frantumazione in più conti correnti, un unico rapporto, al fine di conseguire un ingiustificato privilegio rispetto agli altri creditori, esula dallo schema della compensazione e può essere oggetto di revocatoria fallimentare.

Al fine di accertare se l'operazione di giroconto sia revocabile o se, al contrario, possa rientrare nello schema della compensazione legale, occorre condurre un'indagine volta a verificare se la operazione negoziale posta in essere dalla banca (lo spostamento del saldo attivo di un conto o rapporto presso un altro conto o rapporto con saldo negativo) nasconda l'unicità del rapporto e la conseguente non compensabilità tra i saldi attivi e passivi.

Uno dei criteri ai quali è possibile far riferimento ai fini della detta valutazione è costituito dalla effettiva disponibilità sui diversi conti correnti da parte del cliente, se cioè questi abbia il potere giuridico di governarli mediante disposizioni con facoltà di scelta sulle singole operazioni.

(nel caso di specie, la banca dopo aver chiuso tutti i conti correnti del cliente insolvente, recanti saldi debitori, ed aver azzerato un conto anticipi addebitando il relativo saldo negativo sul conto ordinario di corrispondenza, riceveva un bonifico da parte di terzi destinato al cliente, che però faceva affluire sul conto anticipi precedentemente azzerato e non sul conto ordinario di corrispondenza recante il saldo debitore; l'apparente attivo creato sul conto anticipi veniva "gicoccolato" su un c.d. "conto sofferenze"; la banca, a fronte della richiesta della curatela di revoca dell'operazione, reclamava la compensazione legale ex art. 56 l. fall. e 1853 c.c.).

TRIBUNALE DI AGRIGENTO Ordinanza del 09.03.06 Dott. C. Giraldi

Simulazione - Contratto di lavoro subordinato - Prova per testimoni -

Ai sensi dell'art. 1417 c.c. la prova inter partes della simulazione incontra i normali limiti dell'ammissibilità della prova per testi e quindi va richiamata la disciplina prevista dall'art. 2722 c.c. per il quale la prova per testi non è ammessa nelle ipotesi in cui abbia per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

Allorché non risulti che il negozio simulato sia stato stipulato in forma scritta ne sia prescritta la forma scritta ad substantiam o ad probationem (come nel contratto di lavoro subordinato) la prova testimo-

nale è ammissibile sempre che non verta su patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento relativo al contratto medesimo.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO Ordinanza del 14.02.2005, Est. Sansa

Società per azioni - Art. 2378 c.c. - Impugnazione di delibera assembleare - ricorso per sospensione dell'esecuzione ante causam - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso per sospensione della delibera assembleare ex art. 2378 comma 3 c.c., prima dell'instaurazione della causa di impugnazione.

(si ritiene utile pubblicare l'ordinanza per esteso per la novità delle questioni trattate, degli argomenti giuridici e della soluzione adottata).

(omissis)

RILEVATO che il ricorso va preliminarmente censurato in quanto proposto prima dell'instaurazione del giudizio di merito;

che prima della riforma del diritto societario, come noto, la giurisprudenza era costantemente orientata nel senso di ritenere inammissibile l'istanza di sospensione della delibera assembleare proposta ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (v., per tutti, Trib. Roma 12.3.2001 in Foro It. 2001, I, 1371; Trib. Cassino 1.12.2000 in Giur. Romana 2002, 37; Trib. Bologna 24.12.1996 in Giur. Comm. 1998, II, 270; Trib. Verona 3-0.6.1995 in Foro It. 1996, I, 303);

Che la novella introdotta dal d.lgs. 6103 ha modificato l'art. 2378 c.c., che al 3° comma stabilisce: "Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione.....". Tale normativa va necessariamente coordinata con la nuova disciplina introdotta in materia di processo societario dal d.lgs. 5/03 che prevede all'art. 24 (provvedimenti cautelari in corso di causa), 8° comma: "L'istanza di sospensione proposta e norma dell'art. 2378 del codice civile è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo..."; ne deriva quindi, secondo un'interpretazione letterale delle nuove norme, la definitiva conferma dell'inammissibilità di un ricorso per la sospensione della delibera societaria prima dell'instaurazione della causa di merito (art. 23 d.lgs. 5/03), con la conseguenza che questo va proposto: a) subito dopo la notifica dell'atto di citazione, contestualmente prima della costituzione dell'attore;

b) contestualmente o dopo l'istanza di fissazione dell'udienza e la designazione del giudice relatore;

c) in sede di udienza collegiale di discussione;

Che, pertanto, alla luce del combinato disposto delle norme citate emerge che:

- a) la sospensione della delibera impugnata, nei casi di "eccezionale e motivata urgenza" può essere disposta dal presidente con decreto *inaudita altera parte*;
- b) altrimenti su di essa provvederà un giudice monocratico all'uopo designato, il quale provvederà alla conferma, modifica o revoca dell'eventuale decreto presidenziale e, allorché sia presentata l'istanza di fissazione d'udienza di cui all'art. 8 del d.lgs. 5/03, si trasformerà in giudice relatore ai sensi dell'art. 12, 2° comma;
- c) qualora il ricorso per la sospensione sia propo-

sto contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza ex art. 8, su di essa provvederà il giudice relatore, designato ai sensi dell'art. 12, 2° comma;

RITENUTO che il ricorso è, quindi, da considerarsi inammissibile, in quanto anteriore alla notifica della citazione, a cui restano collegati, anche nel nuovo rito societario gli effetti processuali e sostanziali della domanda, quali la litispendenza;

(omissis)

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

MASSIMARIO DI DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE

TRIBUNALE DI AGRIGENTO,
Sezione Distaccata di Canicattì
Dott.ssa R.Liso – sentenza del 14.06.2005

Reato – Discarica abusiva – Episodica attività di scarico – Configurabilità - Esclusione (D.Lvo n. 22/97, artt. 50,51)

Sussiste il reato di realizzazione di discarica abusiva ex art. 51 comma 3 D.Lvo n. 22/97 quando vi sia l'allestimento di un'area con effettuazione di opere a ciò occorrenti (quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione). Di conseguenza, non può detta realizzazione desumersi da una episodica attività di scarico di ma-

teriale del tutto esiguo in un'area non di proprietà degli imputati e peraltro già interessata, come tutte le aree limitrofe, da fenomeni di scarico ed abbandono di rifiuti.

(Nella specie, in applicazione di tali principi il Giudice ha assolto gli imputati dal reato di realizzazione di discarica abusiva con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" ritenendo che l'attività degli stessi si fosse limitata all'abbandono ed al deposito di propri rifiuti in una piccola particella, tra l'altro non di loro proprietà, rispetto ad un'intera area molto più vasta formata da numerose particelle – la cui proprietà non era stata accertata – che risultavano investite dal medesimo fenomeno di ricezione di materiale di risulta del genere più vario)



RENAULT

**RN
MOT
ORS**

CONCES

SIONARIA

RENAULT

**Se ci vedi più grandi,
ci vedi bene.**

Ora abbiamo una nuova, grande struttura
interamente dedicata all'auto.

Concessionaria Renault **RN MOTORS**

Viale Unità d'Italia - Agrigento

Renault Italia riserva agli avvocati iscritti alla Cassa Forense
una grande serie di vantaggi per l'acquisto di una nuova auto!

Per scoprire i dettagli della convenzione vai sul sito www.cassaforense.it

follie follie

Accessori moda

GUESS

ZOON

TOSCA
BLU



AGRIGENTO

Via Atenea, 153/158
Tel. 0922 556371 - 0922 403090

PORTO EMPEDOCLE

S.S. 115 Compl. Marina Var. Nord
Tel. 0922 632434

CANICATTI

Viale Regina Margherita, 234
Tel. 0922 851895

FAVARA

Via dei Mille, 20
Tel. 0922 436743